



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14 Settembre 2009

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 14 Settembre 2009 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.
1	APRIGLIANO FRANCESCO	X		22	MICHEA MARIA FRANCESCA	X	
2	BALESTRA FEDERICO	X		23	MONTANARI MASSIMO	X	
3	BALZANI ROBERTO	X		24	MONTEBELLO TOMMASO	X	
4	BANDINI ENZO	X		25	MORGAGNI DIANA	X	
5	BENELLI LUCIA	X		26	NERVEGNA ANTONIO	X	
6	BENELLI MAURIZIO	X		27	PANTIERI LUCA	X	
7	BONGIORNO VINCENZO	X		28	PASINI ANDREA	X	
8	BUCCI GIOVANNI	X		29	PIRINI RAFFAELLA	X	
9	BURNACCI VANDA	X		30	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
10	CALISTA ROSELLA	X		31	RAGAZZINI PAOLO	X	
11	CASARA PAOLA	X		32	RAGNI FABRIZIO	X	
12	CASTRUCCI EVANGELISTA		X	33	RONDONI ALESSANDRO	X	
13	DI MAIO MARCO	X		34	ROSETTI MARCELLO	X	
14	GARDINI FRANCESCA	X		35	SAMORI SARA	X	
15	GASPERONI ROBERTO	X		36	SAMPIERI ANGELO	X	
16	GIULIANINI SONIA	X		37	SANSAVINI LUIGI		X
17	GUGNONI GABRIELE	X		38	SPADA ALESSANDRO	X	
18	LOMBARDI CARLO	X		39	TAPPARI DANIELE	X	
19	MANCINI ENRICA	X		40	VALBONESI FRANCO	X	
20	MARETTI PARIDE	X		41	ZANETTI VERONICA	X	
21	MAZZA CHIARA	X					
TOTALE PRESENTI: 39				TOTALE ASSENTI: 2			

Partecipa il Segretario Generale VENTRELLA ANTONIO.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MONTEBELLO TOMMASO, BENELLI LUCIA, SPADA ALESSANDRO .

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BELLINI ALBERTO - BISERNA GIANCARLO - BRICCOLANI EMANUELA - DREI DAVIDE - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA - RAVA PAOLO - RAVAIOLI VALENTINA - TRONCONI GABRIELLA - ZATTONI KATIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 111

**INDIRIZZI PER NOMINA E DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI , AZIENDE , ISTITUZIONI , FONDAZIONI E
SOCIETA' - APPROVAZIONE.**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce l'argomento in discussione concernente l'approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società.

Successivamente si svolge un ampio dibattito nel corso del quale chiedono ed ottengono la parola i Cons. Pirini del Gruppo consiliare D.F.; Burnacci, Gasperoni e Ragni del Gruppo consiliare P.d.L.; Gugnoni e Pasini del Gruppo consiliare U.D.C.; Bucci, Montanari e Rosetti del Gruppo consiliare P.D.; Aprigliano del Gruppo consiliare L.N. e Rondoni Coordinatore dei Gruppi P.d.L., L.N. e U.D.C..

Replica a tutti gli intervenuti il Sindaco, Roberto Balzani.

Nel corso del suo intervento il Cons. Gugnoni, U.D.C., presentava alcuni emendamenti di carattere formale nonché le seguenti integrazioni:

- 1) sostituire, ogni qualvolta appaia, “rete civica” con “rete civica telematica”;
- 2) all'art. 2, comma 3, aggiungere, al termine, “fermo restando il diritto del cittadino di produrre autonomamente la propria candidatura”;
- 3) all'art. 10 aggiungere il seguente nuovo comma:

“7. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici attinenti l'attività della società partecipata o dell'ente controllato, richiesti da un consigliere comunale”.

Nel corso del dibattito entra il Cons. Sansavini: Presenti n. 40.

Escono, invece, gli Ass. Tronconi e Drei.

Il Presidente Ragazzini pone quindi in votazione, per alzata di mano, l'emendamento complessivo di cui sopra.

L'emendamento viene accolto con n. 39 voti a favore e n. 1 astenuto (Michea).

In sede di dichiarazione di voto il Cons. Sampieri preannuncia il voto contrario del Gruppo P.d.L. sulla proposta in trattazione.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la partecipazione dei Comuni in società, enti, aziende e istituzioni, fondazioni, consorzi e società di capitali (successivamente abbreviati con il termine “organismi partecipati”) rappresenta uno degli strumenti di realizzazione degli obiettivi del programma politico amministrativo e per l'erogazione di servizi pubblici locali. Si tratta, pertanto, di una risorsa strategica fondamentale di ogni amministrazione e ciò non soltanto per gli evidenti riflessi rappresentati dagli investimenti di risorse economiche pubbliche, ma anche per la connessione di tale strumento con la missione dell'ente locale, in relazione alle competenze e alle finalità che l'ordinamento gli conferisce;
- che l'intervento di soggetti terzi nella gestione di servizi, la cui titolarità rimane, comunque, in capo all'ente Comune, non può certo comportare la perdita di controllo sui servizi stessi. L'ente locale rimane, infatti, responsabile nei confronti dei cittadini e della comunità, della quantità/qualità dei servizi prodotti, dell'efficienza della gestione delle risorse pubbliche cedute, del

rispetto dei principi di trasparente e corretta gestione dei servizi, della coerenza delle azioni con le priorità strategiche alla base del “patto elettorale” tra amministratori ed elettori. Ne consegue l’importanza di gestire con attenzione e in modo attivo le relazioni con le società controllate, partecipate e in generale con i propri enti strumentali, in quanto da questo dipende in misura ampia il livello di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini amministrati. In questo ambito, un ruolo centrale è giocato dalle soluzioni, dai metodi e dagli strumenti attraverso cui esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sui propri enti partecipati, per orientarne l’attività e le modalità operative nella direzione desiderata e verificarne con sistematicità le performance gestionali;

- che il Consiglio comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l’approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l’attività delle società e degli enti partecipati: (i) approvazione ed aggiornamento annuale del piano generale di sviluppo, contenente eventuali azioni strategiche riferite all’attività degli enti e delle società partecipate (da valere come indirizzi); (ii) approvazione dei bilanci comunali, comprendenti le risultanze economiche degli enti e delle società partecipate; (iii) approvazione degli atti di partecipazione a società di capitali e di amministrazione straordinaria degli enti e società partecipate (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso gli atti di partecipazione alle assemblee straordinarie delle società definendone i relativi indirizzi; (iv) affidamento diretto di beni e servizi a società in house providing; (v) approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m), dell’ordinamento delle autonomie locali; (vi) esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo;

Dato atto che:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; il successivo art. 50, comma 8, prevede che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei suddetti rappresentanti;
- gli indirizzi di competenza del Consiglio comunale sono, dunque, un presupposto indefettibile per il provvedimento sindacale di nomina;
- il tema delle nomine dei rappresentanti del Comune acquista maggiore importanza alla luce delle facoltà che l'articolo 2449 del codice civile attribuisce agli enti pubblici di nominare direttamente amministratori nei Consigli di amministrazione delle società partecipate, come pure Sindaci revisori (con esclusione delle S.p.A. quotate in borsa), purchè tale facoltà sia prevista dallo statuto della società per azioni;

Dato atto inoltre che, con deliberazione consiliare n. 169 del 23/7/1999, sono stati approvati gli *“Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e società di capitali”*;

Dato atto infine che, con deliberazione consiliare n. 66 del 6/4/2009, è approvato il *“Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi”*, contenente, nella parte V, le norme per il presidio delle società e degli enti partecipati, fra cui il Codice di comportamento degli amministratori nominati, che impegnano questi ultimi al rispetto degli indirizzi forniti dal Comune e alla comunicazione tempestiva sui risultati ed eventuali criticità dell'organismo partecipato;

Ritenuto di apportare modifiche al testo approvato con la citata

deliberazione consiliare n. 169/1999, sia alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta, sia soprattutto in ragione dell'esigenza riscontrata di rafforzare le relazioni a seguito della nomina, attraverso specifiche regole di comportamento per i rappresentanti, per rendere più diretto e costante il rapporto con l'amministrazione comunale rappresentata, anche in relazione all'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Codice per il presidio delle società ed enti partecipati". A tal fine, si è ritenuto di introdurre precisi adempimenti a carico dei nominati e designati; in particolare è stato introdotto l'obbligo di riferire periodicamente all'amministrazione comunale e sono stati previsti criteri di revoca di coloro che saranno nominati. La scelta effettuata è quella di prevedere la nomina di rappresentanti non solo competenti, ma anche attraverso procedure che rispettano i criteri della trasparenza e pubblicità;

Ritenuto che gli indirizzi di cui al presente atto debbano riguardare sia le nomine e le designazioni effettuate direttamente con provvedimento del Sindaco, sia le nomine effettuate dalle Assemblee dei soci; per queste ultime gli indirizzi sono vincolanti, come è ovvio, solo per l'espressione del voto in Assemblea da parte del rappresentante del socio Comune di Forlì;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali, e le procedure intese a garantire il costante raccordo tra i soggetti nominati e amministrazione comunale, al fine di consentire al Consiglio di assolvere al ruolo di indirizzo e controllo assegnatogli dalla legge;

Considerato che il presente atto di indirizzo individua linee tendenziali di condotta, in base alle quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale nell'individuazione di soggetti qualificati da nominare presso i propri enti,

comprese le società partecipate;

Per tutto quanto esposto e richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), del Testo unico n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo unico n. 267/2000, che dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, e istituzioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell'Unità controllo direzionale e strategico / Direzione operativa, in data 19/08/2009;

Visto, altresì:


- la sottoscrizione del Coordinatore della Direzione operativa in data 19/08/2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4, lett. h), del Testo unificato dei Regolamenti sull'organizzazione dei servizi e dei concorsi – Codice 1bis;
- il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 25/08/2009;

Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 15 (Rondoni, Bongiorno, Burnacci, Gasperoni, Michea, Spada, Lombardi, Nervegna, Ragni e Sampieri del Gruppo consiliare P.d.L.; Aprigliano, Casara e Pompignoli del Gruppo consiliare L.N.; Gugnoni e Pasini del Gruppo consiliare U.d.C.), astenuti n. 1 (Pirini del Gruppo

consiliare D.F.), espressi con procedimento elettronico dai n. 40 Consiglieri presenti e n. 39 votanti;

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi che dovranno essere osservati dal Sindaco per le nomine, designazioni e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società di capitali partecipate, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
2. di stabilire che i predetti indirizzi sostituiscono quelli di cui alla deliberazione consiliare n. n. 169 del 23/7/1999, che si intende, pertanto, revocata;
3. di stabilire, altresì, che gli indirizzi approvati integrano quelli stabiliti alla Parte V - Titolo II – Sezione I “Criteri per le nomine” del “Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 6/4/2009;
4. di stabilire che copia della presente deliberazione venga consegnata ai soggetti nominati o designati, unitamente all’atto di nomina /designazione;
5. di stabilire, infine, che i criteri approvati valgono a partire dalle nomine successive alla esecutività della presente deliberazione.



ALLEGATO "A"**ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'****ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate (successivamente abbreviati con il termine "organismi partecipati") sono effettuate secondo criteri di trasparenza, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati. La scelta dei rappresentanti del Comune avviene mediante selezione pubblica sulla base di bando e di presentazione di curriculum.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati si attengono agli indirizzi programmatici e strategici definiti nel Piano generale di sviluppo (o in altro atto di indirizzo strategico del Comune di Forlì) e perseguono gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
3. Il codice di comportamento, riportato in allegato, allegato al Codice I – Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato con delibera consiliare n. 66 del 6/4/2009, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali degli organismi partecipati e il socio Comune di Forlì.
4. Quando la nomina di amministratori e sindaci revisori è di competenza dell'assemblea degli organismi partecipati, il Sindaco, che interviene per conto del Comune alla riunione dell'assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, ai criteri ed agli indirizzi del presente regolamento.

ART. 2 – CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di Statuto, di regolamento o di patto parasociale, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita attraverso:
 - a) apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo pretorio e nelle sedi comunali;
 - b) pubblicazione di un comunicato sulla rete civica telematica;
 - c) comunicazioni ai gruppi consiliari comunali e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, delle nomine cui deve provvedersi;
 - d) comunicato stampa.Quando le nomine si riferiscono ad organismi partecipati aventi per oggetto produzione di beni e servizi, il Sindaco ne dà notizia anche agli ordini professionali e alle associazioni imprenditoriali.
3. I capigruppo consiliari, gli istituti di partecipazione popolare, le organizzazioni imprenditoriali e gli ordini professionali possono presentare le proposte di candidature entro il termine stabilito dal bando fermo restando il diritto del cittadino di produrre autonomamente la propria candidatura.

4. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici completi e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico;
 - d) elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende.
5. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
 - a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data del bando;
 - d) gli scopi statutari dell'ente interessato.
6. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 10 (dieci) giorni.

ART. 3 – INFORMAZIONE SULLE NOMINE

1. I provvedimenti di nomina e designazione sono comunicati al Consiglio comunale nella seduta successiva e sono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici).
2. Dei provvedimenti di nomina e designazione è data notizia mediante comunicato stampa ed apposita pubblicazione nella rete civica telematica entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Le informazioni inserite nella rete civica telematica del Comune, oltre a soddisfare i requisiti di legge, devono essere tali da assicurare la più ampia conoscibilità dell'attività delle società partecipate sotto il profilo sociale, economico e finanziario.
3. Presso la segreteria del Sindaco è istituito l'albo delle nomine conferite. Nell'albo devono comunque essere indicati:
 - a) il nome e cognome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
 - b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provvede alle nomine;
 - c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione;
 - d) la durata dell'incarico e la data di scadenza della stessa;
 - e) i compensi e le indennità connesse all'incarico.

ART. 4 – PUBBLICITA' DELLO STATO PATRIMONIALE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI

1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente atto devono far pervenire copia della dichiarazione dei redditi o del certificato attestante la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti su beni immobili, mobili registrati, azioni o quote di società o enti commerciali.
2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella degli amministratori comunali.

ART. 5 – REQUISITI GENERALI

1. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze specifiche nei settori di attività delle società, aziende, enti ed istituzioni oggetto della

nomina o di valide e comprovate competenze amministrative o professionali. Sono in particolare oggetto di valutazione:

- a) i titoli di studio che hanno attinenza con l'area di attività dell'organismo cui la nomina si riferisce. Sono, altresì, valutati i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
 - b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
 - c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscano ad aziende o società di produzione di beni o servizi;
 - d) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili.
2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, le nomine e le designazioni di cui al primo comma, nel loro complesso, garantiscono il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi.
 3. In caso di nomina, da parte del Sindaco, di uno o più Revisori dei conti negli organismi partecipati, il Sindaco si avvale dell'elenco di professionisti o soggetti abilitati che hanno dato disponibilità per l'incarico di Revisore dei conti del Comune di Forlì. Tale elenco verrà aggiornato annualmente.

ART. 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
 - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado.
 - b) chi è stato dichiarato fallito;
 - c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Forlì ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Forlì che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - g) di norma, salvo situazioni eccezionali da esplicitarsi nel provvedimento di nomina, nei seguenti casi: i) chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente; ii) chi sia già nominato in un altro organismo partecipato;
 - h) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art. 8.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o esclusione dalla carica.

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI NOMINA

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto, che deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5 del presente atto, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione.
2. I soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del codice di comportamento, richiamato dall'art. 1 del presente atto, sottoscrivendone l'accettazione del contenuto.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina o designazione quando:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto;
 - b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse;
 - c) quando il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi programmatici e strategici espressi dal Piano generale di sviluppo e, più in generale, agli indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
 - d) quando il soggetto nominato o designato abbia commesso gravi irregolarità.
2. Il provvedimento di revoca da parte del Sindaco è comunicato al Consiglio comunale nella seduta successiva.

ART. 9 – DIMISSIONI DALL'INCARICO

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, aziende o istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. presso società sono comunicate, oltre che agli organi sociali, anche al Sindaco. Il Sindaco provvederà a comunicare le avvenute dimissioni al Consiglio comunale nella seduta successiva.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in organismi partecipati conformano la loro condotta in relazione all'incarico ricevuto:
 - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;

- b) agli indirizzi programmatici e strategici contenuti nel Piano generale di sviluppo e, più in generale, agli indirizzi e direttive formalmente loro impartiti dall'Amministrazione comunale;
 - c) al codice di comportamento richiamato dall'art. 1 del presente atto;
2. L'Amministrazione comunale definisce nel Piano generale di sviluppo gli indirizzi programmatici per l'attività di società ed enti partecipati. Per le società e gli enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel Piano industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi programmatici costituiscono, per i rappresentanti nominati o designati del Comune, la base di negoziazione nella definizione dei rispettivi programmi all'interno degli organi sociali.
 3. I rappresentanti del Comune sono tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
 4. I rappresentanti del Comune sono, inoltre, tenuti ad inviare al Sindaco un report scritto annuale sulla propria azione svolta a garanzia dell'ente nell'ambito delle attività di istituto della società partecipata o dell'ente controllato.
 5. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
 6. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune è fatta esplicita menzione nel decreto di nomina/designazione del Sindaco.
 7. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici, attinenti l'attività della società partecipata o dell'ente controllato, richiesti da un consigliere comunale.

Art. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel Codice I, Parte quinta "Del presidio delle società e degli enti partecipati", approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 6/04/2009.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23 Settembre 2009 e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 23 Settembre 2009

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 5 Ottobre 2009